

## Il biotestamento è quasi legge: ecco il testo che torna al Senato

Si della Camera con modifiche al Ddl sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che ora torna al Senato per il via libera definitivo. Il biotestamento non sarà mai vincolante per i medici e sarà valido solo se verrà accertata l'assenza di «attività cerebrale cortico-sottocorticale». (Servizi e testo a pag. 8-9)

**CAMERA/ Si con modifiche al Ddl che ora torna al Senato per il via libera definitivo**

# Il biotestamento è quasi legge

**Mai vincolante per i medici e valido solo se non c'è «attività cerebrale»**

**L**a Camera pianta nuovi paletti sul terreno minato delle cure di fine vita rafforzando ancora di più il ruolo del medico, non vincolato a seguire le volontà del paziente, e restringendo la platea dei destinatari del biotestamento: le «dichiarazioni anticipate di trattamento» varranno solo per chi si troverà in condizioni di assoluta «assenza di attività cerebrale». Ribadito anche il no alla sospensione della nutrizione forzata che potrà essere interrotta solo in casi estremi.

A oltre due anni dal sì del Senato, dove il disegno di legge sul biotestamento dovrà tornare per l'ultimo via libera arriva anche quello della Camera. Che, la settimana scorsa, dopo le tante perplessità del passato e i mal di pancia dentro e fuori la maggioranza ha sciolto le ultime riserve con numeri che parlano chiaro sulla volontà di chiudere la partita: il testo, votato con scrutinio segreto, ha incassato ben 278 sì contro 205 no e 7 astenuti. Un'ampia maggioranza che conferma l'alleanza tra Pdl e almeno parte del terzo polo - Udc in prima fila - sui temi etici tanto cari ai cattolici di tutti gli schieramenti. Netta la bocciatura delle altre

opposizioni, soprattutto da Pd e radicali, che parlano di «pessima legge» e di «vendetta» contro **Eluana Englaro**, la donna di Lecco in stato vegetativo a cui due anni fa staccato il sondino che l'alimentava per decisione del tribunale di Milano.

Le modifiche approvate al testo restringono innanzitutto la platea dei destinatari del biotestamento. Se prima le «Dat» - così aveva deciso una modifica della commissione Affari sociali di Montecitorio - si applicavano a chiunque si trovasse nell'incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario, ora invece saranno considerate valide solo quando un collegio di medici avrà accertato nel paziente l'«assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». Una definizione molto tecnicistica non del tutto accettata dalla comunità scientifica, già divisa sulla definizione di «stato vegetativo», che ha sollevato subito mille polemiche e che potrebbe non rendere semplice la vita ai medici che dovranno decidere quando prendere in considerazione le «Dat». Tanto che qualcuno già chiede maggiore chiarezza, magari attraverso una circolare. E il mini-

stro **Ferruccio Fazio** assicura: «Da medico eviterò difficoltà ai medici».

Gli emendamenti approvati martedì scorso rafforzano poi ancora di più il ruolo del medico che già, secondo il testo del Senato, non era vincolato a rispettare le volontà del paziente. Ora la Camera ha cancellato anche la possibilità di nominare un collegio di medici per dirimere le eventuali controversie con il fiduciario, nominato dal paziente. Sparisce anche la possibilità di ricorrere al giudice tutelare per risolvere, in assenza di un fiduciario, le controversie tra i soggetti chiamati a decidere i trattamenti del paziente. È stato poi specificato che il paziente, nelle Dat, potrà esprimere «orientamenti» e non indicazioni o volontà. Insomma paletti stringenti che nella maggioranza segnano una vittoria del «partito dell'intransigenza» che sull'agenda bioetica punta a intercettare i voti cattolici anche dell'opposizione.

Dopo il via libera sono arrivate anche le prime reazioni dal mondo medico. E in particolare dalla Federazione degli Ordini dei medici che parla della necessità di arrivare a «una nor-

mativa rispettosa della relazione di cura» tra medico e paziente. «Il testo licenziato - afferma la Fnomceo in una nota - modifica in molte parti quello pervenuto dal Senato, rispetto al quale la Fnomceo aveva sviluppato un approfondito processo di valutazione e di confronto, culminato nella stesura del documento di Terni, approvato a larghissima maggioranza dai Presidenti di Ordine». Per questo ora la Fnomceo annuncia di aver convocato in questi giorni la Consulta nazionale di deontologia medica dell'associazione, per «una prima valutazione del testo» in modo da formulare delle «osservazioni» alla legge.

Boccia la legge, infine, il presidente della Società italiana di nutrizione parenterale ed enterale (Sinpe), **Danilo Radrizzoni**, per il divieto di interruzione della nutrizione forzata. Per Radrizzoni alimentazione e idratazione artificiali «sono a tutti gli effetti delle terapie, ovvero dei trattamenti medici, e quindi il cittadino dovrebbe poter esprimere nell'ambito delle Dat la propria volontà se ricevere o meno tali trattamenti».

**Mar.B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I principi cardine e le ultime novità****Si restringe la platea**

Nella Dat sarà possibile esprimere «orientamenti e informazioni utili per il medico» sui «trattamenti terapeutici» (e non più «sanitari», come prevedeva invece il testo del Senato) da attivare in caso di «futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere». Secondo un emendamento della Camera le Dat si applicheranno solo quando per il soggetto sia accertata l'«assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale» oltre che l'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze

**La nutrizione forzata non si interrompe**

La Camera ha confermato che l'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale e non possono formare oggetto della «Dichiarazione anticipata di trattamento», ma potranno essere sospese in casi eccezionali: quando cioè il paziente non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci nel fornire i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo»

**Il medico non è vincolato**

Il biotestamento non è vincolante per il medico. Le volontà del paziente sono prese in considerazione dal medico che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. La Camera ha poi cancellato l'ipotesi di nominare un collegio medico per dirimere eventuali controversie tra il fiduciario, nominato dal paziente, e il medico curante. Salta anche l'intervento del giudice tutelare per dirimere, in assenza di un fiduciario, le controversie tra soggetti chiamati a decidere i trattamenti del paziente